



C.I.H.E.A.M. - I.A.M.B.



*Regione del Veneto
Direzione Produzioni Agroalimentari*

Biobank Open Project Veneto

1- PREMESSA

Il progetto "SINAB" approvato con D.M. prot. n. 19992252 del 31.12.99 ha concesso al C.I.H.E.A.M. - IAMB un finanziamento per la creazione e gestione del Sistema Informativo Nazionale sull'Agricoltura Biologica (SINAB), conclusosi il 30.06.2001, con una successiva fase di gestione a regime conclusosi il 30.06.2002.

SINAB è stato finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalle Regioni nell'ambito del Programma Interregionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Biologica e prevede la costruzione del Sistema Informativo Nazionale Unico a partire da quanto realizzato dal C.I.H.E.A.M. - IAMB con il progetto Biopuglia, i cui risultati sono messi a disposizione sia del Ministero che delle altre Regioni italiane. Tale strumento ha riguardato:

- 1) realizzazione di una intranet istituzionale;
- 2) realizzazione di un sistema operativo finalizzato alla gestione delle attività previste dalla normativa in agricoltura biologica da parte del Mipaf, Regioni e organismi di controllo (software bio2001);
- 3) realizzazione di un centro di documentazione nazionale unico;
- 4) produzione e rielaborazione di schede tecniche sull'agricoltura biologica (pagine web);
- 5) network italiano sulla ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica;
- 6) sportello informativo sinab e altri servizi telematici;
- 7) sito internet nazionale (www.sinab.it).

2- BIOBANK OPEN PROJECT

Biobank Open Project è l'iniziativa avviata dal C.I.H.E.A.M. - IAMB, successivamente alla realizzazione del software Bio2001 nell'ambito del progetto SINAB, con la quale si intende fornire, alle regioni interessate, un servizio di supporto per l'utilizzo del software Bio2001. In particolare, si intende fornire gli strumenti hardware, software e procedurali necessari all'integrazione di Bio2001 nel sistema di vigilanza e catalogazione della documentazione relativa all'agricoltura biologica.

L'insieme dei moduli software, sviluppati con l'obiettivo di soddisfare determinate esigenze organizzative di una qualsivoglia regione, viene reso disponibile per tutte le regioni che decidono di utilizzare Biobank Open Project come software di ausilio alle loro attività.

Una tale soluzione, se da un lato, porta la struttura regionale ad avere un livello organizzativo ed informativo uniformato a quello di altre regioni, dall'altro permetterà di ottenere, per fasi successive, un sistema sempre più completo ed omogeneo e, nel contempo, aggiornato alla normativa vigente. Pertanto il contributo della singola regione non è fine a se stesso, ma contribuisce a realizzare un progetto di più ampio respiro ed, in quanto tale, configurabile come sistema aperto a ulteriori integrazioni.

3- BIOBANK OPEN PROJECT – REGIONE PUGLIA

Nell'ambito del progetto, è stato organizzato, sia a livello cartaceo che a livello informatico, l'archivio della documentazione relativa all'attività degli operatori biologici pugliesi.

Nello specifico è stato attivato un sistema di archiviazione che prevede un dossier numerato e identificabile tramite barcode, contenente, per ogni operatore riconosciuto, tutta la documentazione ricevuta dagli uffici competenti; ognuno di questi documenti è esso stesso numerato ed è identificabile tramite barcode.

Un tale sistema di archiviazione permette una immediata identificazione del documento e di conseguenza dell'operatore, ed inoltre, consente di tracciare eventuali spostamenti della documentazione tra centri di competenza.

L'intero sistema è stato strutturato in 5 centri di raccolta della documentazione, uno per ogni provincia (dislocati presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura), presso cui è disponibile sia la versione cartacea dei documenti che un accesso alla banca dati informatica, ed una sede centrale (presso l'ufficio regionale dell'agricoltura biologica), dove è presente il server principale il quale, svolge funzioni di raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati.

Sedi IPA: presso ognuna delle sedi periferiche è attiva una postazione dotata di tutti gli strumenti necessari alla catalogazione ed archiviazione della documentazione (lettore di barcode, etichettatrice, stampanti laser, collegamento internet, etc), da cui è possibile effettuare consultazioni e nuove registrazioni; la banca dati presente a livello locale viene continuamente sincronizzata con la banca dati presente presso l'ufficio centrale della regione; ogni singolo accesso al sistema è protetto dall'utilizzo di smart card per il riconoscimento dell'operatore.

Sede centrale (c/o Assessorato Agricoltura Regione Puglia): attraverso il server della sede centrale è possibile avere una visione globale di tutti i dati gestiti a livello periferico, e tramite il servizio Http attivato sul server è possibile eseguire query, visualizzare la documentazione relativa a singoli operatori, visualizzare e stampare l'elenco ufficiale degli operatori biologici, trasferire file di servizio da e per gli OdC (elenchi OdC, attestati di conformità), ma soprattutto, utilizzare l'interfaccia per la compilazione on-line di modulistica ufficiale (es. notifica di attività), con funzione di prearchiviazione temporanea dei dati digitati, dati che, dopo gli opportuni controlli verranno poi confermati dai responsabili.

Di seguito vengono elencate le principali funzionalità aggiunte al software Bio2001:

- 1) acquisizione notifiche tramite barcode;
- 2) impostazione della collocazione fisica della cartella aziendale;
- 3) introduzione nell'elenco degli operatori della suddivisione per comune e della generazione di un documento PDF;
- 4) trasferimento delle aziende tra installazioni diverse;
- 5) ricerca degli operatori per barcode, ricerca nella sezione del rappresentante legale, nella sezione A, nella sezione B, nella sezione C ;

- 6) utilizzo delle smart Card per il riconoscimento del funzionario responsabile del servizio;
- 7) creazione del registro degli accessi con possibilità di visualizzazione dello storico per documento;
- 8) stampa delle etichette con barcode per ogni documento;
- 9) stampa delle etichette con barcode per il fascicolo delle aziende;
- 10) visualizzazione ed impostazione della posizione fisica dei fascicoli aziendali;
- 11) visualizzazione ed impostazione di un campo per eventuali note;
- 12) visualizzazione sezioni E,F,G;
- 13) riempimento automatico delle anagrafiche nelle sezioni A,B,C;
- 14) confronto elenchi OdC con possibilità di utilizzo di fogli di excel senza uno specifico formato e generazione di due file di testo contenenti tutte le differenze tra gli elenchi;
- 15) modulo per la sincronizzazione dei dati tra installazioni periferiche e server centrale tramite l'utilizzo della rete internet ;
- 16) sezione Internet:
 - a) accesso anonimo: permette di inserire una nuova notifica, generare un documento PDF e registrare in modo temporaneo i dati nel DB del server centrale;
 - b) accesso autenticato: visualizzazione dell'intero fascicolo aziendale e possibilità di inserimento e modifica nuovi documenti, con generazione di un file PDF;
 - c) insieme di query necessarie per estrapolare dall'intero archivio gli elenchi relativi a:
 - i) operatori di una provincia (o comune) suddivisi per categoria di attività;
 - ii) operatori di una provincia (o comune) con filtro sulle produzioni vegetali;
 - iii) operatori di una provincia (o comune) con filtro sulle superfici;
 - iv) operatori di una provincia (o comune) con filtro sulle produzioni zootecniche;
 - v) operatori di una provincia (o comune) con filtro sulle attività di preparazione.

4- BIOBANK OPEN PROJECT – REGIONE LAZIO

Muovendo da quanto già realizzato per la regione Puglia, nonché dal sistema utilizzato nella regione Lazio dall'Arsial, dall'ufficio regionale dell'agricoltura biologica e dalle sedi provinciali, si è sviluppato un'ulteriore sezione di Biobank Open Project, nello specifico quella relativa all'attività di vigilanza.

L'infrastruttura informatica su cui opera l'intero sistema è simile a quella già realizzata per la regione Puglia, ma, a differenza di quest'ultima, grazie alla infrastruttura di rete messa a disposizione da Laziomatica, è possibile utilizzare, da qualsiasi ufficio, collegamenti in rete con velocità di almeno 10 Mbps, inoltre per quanto riguarda i servizi DB e web sono stati utilizzati quelli resi disponibili dalla server farm di Laziomatica.

Dopo aver effettuato una preliminare attività di verifica delle informazioni gestite (sia a livello cartaceo che elettronico) dagli uffici competenti della regione, con l'obiettivo di limitare al minimo i casi di dati disomogenei o non corretti, si è proceduto allo sviluppo della nuova sezione dedicata all'attività di vigilanza.

Le principali componenti di tale sezione possono essere schematizzate nei seguenti punti:

- 1) acquisizione dati – Integrazione di tutti gli archivi contenenti informazioni riguardanti l'agricoltura biologica (Archivi OdC, Bio2001, PSR, elenchi e certificazioni);

- 2) analisi statistiche e confronto – Analisi statistiche dei dati acquisiti e confronto dei dati tra archivi di diversa provenienza allo scopo di ottenere una rappresentazione del sistema produttivo biologico regionale e di confrontare le informazioni fornite dagli OdC con quelle in possesso dalla Regione Lazio;
- 3) estrazione del campione – estrazione dei campioni di operatori da sottoporre a vigilanza;
- 4) gestione attività di vigilanza presso gli operatori – Inserimento, aggiornamento e rappresentazione dell'attività di vigilanza presso gli operatori con produzione di reports statistici e riepilogativi dell'attività, nonché la stampa dei relativi atti amministrativi;
- 5) gestione attività di vigilanza presso gli OdC – Inserimento, aggiornamento e rappresentazione dell'attività di vigilanza presso gli OdC con produzione di report statistici e riepilogativi dell'attività, nonché la stampa dei relativi atti amministrativi;
- 6) inserimento ed aggiornamento della classificazione delle norme di riferimento per l'attività di vigilanza.

5- BIOBANK OPEN PROJECT – REGIONE DEL VENETO

Quanto già sviluppato in sede nazionale (Bio2001) nell'ambito dei progetti Biobank Open Project Regione Puglia e BOP Regione Lazio, diventa la base di partenza per questo nuovo progetto del Veneto, in cui è prevista, da un lato un'attività di organizzazione fisica della documentazione e di imputazione dei dati in essa contenuti, dall'altro un'integrazione del software.

La prima attività riguarda l'organizzazione del materiale cartaceo (stimato in circa 6000 documenti tra notifiche, conferme di attività, variazione attività), la verifica dei dati già registrati in Bio2001, l'imputazione di tutti i dati mancanti, incluse tutte le informazioni relative al particellare; attualmente la documentazione risulta essere distribuita presso le sedi degli uffici provinciali (Servizi IRA), e pertanto, si procederà all'organizzazione del relativo materiale presso ognuna delle sedi provinciali.

Partendo dai dati ufficiali dell'elenco 2002, è stato possibile effettuare una stima delle attrezzature di archiviazione necessarie, che risultano essere le seguenti:

	Belluno	Padova	Rovigo	Treviso	Venezia	Vicenza	Verona
Numero Operatori	57	263	83	321	141	220	595
Numero Classificatori	1 X 2 cassette	2 X 3 cassette	1 X 2 cassette	2 X 4 cassette	1 X 4 cassette	2 X 3 cassette	3 X 4 cassette
Numero Cartelle sospese	100	350	150	400	200	300	700

	Classif. 2 cassette	Classif. 3 cassette	Classif. 4 cassette	Cartelle sospese
Totale	2	4	6	2200

Per ciò che attiene lo sviluppo software è possibile individuare i due seguenti aspetti fondamentali:

1) Integrazione

Integrazione del software già sviluppato nei precedenti progetti con i necessari moduli per la crittografia e la firma digitale e con i sistemi informativi regionali esistenti per la condivisione delle informazioni relative a fascicolo aziendale e dati catastali;

2) Sviluppo

- a) lo sviluppo dei moduli necessari alla completa gestione della notifica e del Programma Annuale di Produzione;
- b) lo sviluppo dei moduli di gestione delle comunicazioni tra la Regione, gli Uffici decentrati, gli OdC e gli operatori;
- c) la gestione informatica di tutti i documenti prodotti dalla Regione e dalla struttura ispettiva a supporto delle attività di vigilanza, nonché la relativa predisposizione del “manuale utente”.

L'integrazione del sistema di controllo e di vigilanza dell'agricoltura biologica consentirà quindi un miglior dialogo tra i diversi utenti: l'Ufficio regionale competente per l'agricoltura biologica, i Servizi Ispettorati regionali per l'agricoltura, l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, gli Organismi di Controllo autorizzati e gli operatori assoggettati alla disciplina.

6- BIOBANK OPEN PROJECT VENETO : COSTI

1) Archiviazione documentazione cartacea ed imputazione dati

Personale.....	€ 30.000,00
Attrezzatura e materiale di consumo.....	€ 5.000,00

2) Progettazione sistema € 5.000,00

3) Sviluppo moduli software

Crittografia e firma digitale, documentazione vigilanza, comunicazioni	€ 15.000,00
--	-------------

4) Moduli interfaccia sistema informativo regionale

Interfaccia fascicolo aziendale ed archivio catastale	€ 10.000,00
---	-------------

5) Test € 5.000,00

6) Addestramento personale € 3.000,00

7) Hardware - Client

n. 9 Postazioni di lavoro	€ 20.000,00
---------------------------------	-------------

I) PIV 3,0 Ghz, 512 Mb Ram, HD 80 Gb, audio, Ethernet 10/100 Mb, Windows XP Pro, Masterizzatore, Office XP Pro, Garanzia 3 Anni on site

II) Etichettatrice Eltron/Zebra a trasferimento termico

III) Lettore di Barcode

IV) Lettore di Smart Card compatibile PC/SC

V) Monitor LCD 17"

VI) Stampante Laser 20 ppm

8) Hardware – Server € 6.000,00
Biprocessore Xeon 3,0 Ghz, Raid 2X72 HD scsi, Unità di back-up, 1024 Mb Ram

9) Installazione hardware..... € 3.000,00

10) Viaggi e soggiorni..... € 12.000,00

11) Spese generali..... € 12.000,00

12) Coordinamento e monitoraggio..... € 11.000,00

Totale generale..... € 137.000,00

Euro =centotrentasettemila/00= IVA inclusa se dovuta.



CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATIVA REGIONALE PER LA VIGILANZA SUL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO DI CUI AL REG. (CEE) N. 2092/91, IN ESECUZIONE DELL'AZIONE 2 DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° 4399 DEL 29 DICEMBRE 2004 E DEI PP. 1 E 2 DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° ____ DEL _____.

L'anno ____ (____), oggi ____ (____) del mese di ____ in ____ (____), presso _____, sito in _____ - I signori:-----

- _____ nato a _____ (____) il _____, ivi domiciliato per la carica in appresso, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente regionale della Direzione Produzioni agroalimentari, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;-----

- _____, nato a _____ (____) il _____, il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di rappresentante legale dell'organismo intergovernativo "Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (C.I.H.E.A.M.) – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (I.A.M.B.)", in seguito denominato semplicemente "Affidatario", con sede legale in Valenzano (BA) – Via Ceglie n. 9, codice fiscale 93047470724;-----

-----Premettono che:-----

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari impone, tra l'altro, agli Stati membri di instaurare un sistema di controllo gestito da una o più autorità pubbliche e/o da organismi privati riconosciuti e in quest'ultimo caso la necessità di designare un'autorità incaricata del relativo riconoscimento e della sorveglianza. Tale autorità ha in

particolare l'obbligo di supervisionare gli organismi summenzionati al fine di accertare la loro capacità di effettuare i controlli previsti e di garantire l'efficacia e l'obiettività dei controlli attuati.---

Con il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 di "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.", agli articoli 3 e 4 è disciplinata rispettivamente la funzione di autorizzazione degli organismi di controllo e l'attività di vigilanza sui medesimi. Quest'ultima è esercitata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché dalle regioni e dalle province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di loro competenza. Inoltre, le regioni ai sensi dell'art. 6 p.1 del D.Lgs n. 220/95 sono tenute alla ricezione delle notifiche di attività inviate dagli operatori, nonché ai termini dell'art. 8 p. 1 del medesimo D.Lgs alla relativa istituzione dell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica. L'elenco in parola è costituito con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno anche sulla scorta del riconoscimento d'idoneità operato dagli organismi di controllo autorizzati nei confronti degli operatori.-----

Tale normativa si applica ai prodotti vegetali e animali non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione umana e agli alimenti per animali, i quali recano sulle etichette, nella pubblicità e nella documentazione commerciale le indicazioni in uso in ciascuno Stato membro atte a informare il consumatore che il prodotto è stato ottenuto secondo il metodo di produzione biologico definito dal regolamento in parola.-----

Pertanto, gli operatori che nell'ambito della loro attività producono, preparano o importano prodotti agricoli o derrate alimentari ottenute con il metodo suindicato devono osservare lo specifico sistema di controllo disciplinato da una serie di disposizioni (minime) e da dettagliate disposizioni nazionali di attuazione della normativa comunitaria.-----

Come summenzionato gli operatori notificano l'attività (fatta eccezione per quella d'importazione da paesi terzi, per la quale è prevista una specifica autorizzazione ministeriale) direttamente alla regione competente per territorio, impegnandosi a rispettare le disposizioni del reg. (CEE) n. 2092/91 e comunicando contestualmente l'organismo prescelto come responsabile per il relativo controllo.-----

Al fine di consentire alla competente struttura regionale il raggiungimento di un livello organizzativo

ed informativo uniformato agli standard definiti a livello nazionale per consentire la gestione organica del sistema di vigilanza e controllo della materia risulta utile contribuire alla realizzazione e sviluppo del progetto ad ampio respiro nonché suscettibile di ulteriori integrazioni, già utilizzato in alcune realtà regionali.-----

Riferimenti normativi-----

- regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;-----
- decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro - alimentare con metodo biologico;-----
- decreto ministeriale 4 agosto 2000 "Modalità di attuazione del regolamento CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche" successivamente modificato dal decreto ministeriale 29 marzo 2001.-----

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:-----

Art. 1 Affidamento Incarico-----

1. La presente convenzione, in attuazione dell'Azione 2 della Dgr n. 4399 del 29/12/2004 "Programma interregionale agricoltura e Qualità. Approvazione Progetto Rintracciabilità e qualità." e del p. 2 della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. ____ del _____ disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto – Direzione Produzioni agroalimentari e l'Affidatario.--
2. La Regione relativamente ai procedimenti di costituzione dell'elenco regionale degli operatori che producono, preparano, raccolgono o importano da paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91, di svolgimento dell'attività di vigilanza sugli organismi privati autorizzati (D. L.vo n. 220/95, art. 4, p.2), e di creazione di una rete informativa regionale per il settore, incarica l'Affidatario dell'esecuzione delle attività indicate dal "Biobank Open Project – Regione del Veneto, Direzione Produzioni agroalimentari" allegato A alla Dgr n. ____ del _____, parte integrante alla presente convenzione - composto di n. 7 pagine. -----
3. Eventuali disposizioni normative di modifica delle fasi procedurali di cui all'affidamento, entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, devono intendersi come

automaticamente recepite nella convenzione, salvo ciò non comporti un eccessivo aggravio dei costi nel qual caso si provvederà d'intesa alla revisione di quanto previsto al successivo art. 7.-----

Art. 2 Re-----

1. L'Affidatario deve avvalersi di personale tecnico provvisto di specifici titoli, dipendente dallo stesso, sia esso a tempo indeterminato oppure soggetto ad altra forma di rapporto di lavoro, ma del quale l' Affidatario è in ogni caso responsabile per l'opera che lo stesso svolge.-----

2. L'Affidatario, potrà avvalersi altresì di tecnici libero - professionisti abilitati, iscritti ai previsti ordini o ai collegi professionali.-----

3. Contestualmente all'avvio dell'attività di competenza, l'Affidatario comunica alla Regione, fatti salvi successivi aggiornamenti, i nominativi riguardanti il personale cui è affidata l'esecuzione degli adempimenti procedimentali conferiti all'Affidatario.-----

Art. 3 Contro-----

1. Le attività previste dal progetto di cui all'art. 1, dovranno essere compatibili con le soluzioni di natura tecnico-informatica precisate dalla Direzione reg. Sistema informatico e coordinate dalla competente Direzione reg. Produzioni agroalimentari al fine di rispondere agli obiettivi progettuali e alle esigenze generali della Regione.-----

2. La Regione esercita le funzioni di controllo sull'attività svolta dall'Affidatario verificando, per il periodo considerato dalla presente convenzione, almeno il 5% delle pratiche trattate dall'Affidatario. I controlli sono espletati in tempi e con modalità tali da non compromettere l'operatività dell'Affidatario. -----

3. L'Affidatario s'impegna a svolgere l'attività in parola nei tempi indicati dalla presente convenzione e, inoltre, a collaborare per gli aspetti concernenti le attività di verifica e/o di richiesta di informazioni o documenti, con i Servizi Ispettorati regionali per l'agricoltura competenti per territorio.-----

Art. 4 Re-----

1. L'Affidatario risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato.-----

2. Le contestazioni all'Affidatario circa la legittimità e regolarità del suo operato devono essere

accompagnate, nei casi sanabili, da apposita diffida.-----

3. Al di fuori dei casi sanabili di cui al comma precedente, ove per fatto imputabile all'Affidatario il procedimento non possa essere concluso o il provvedimento conclusivo sia viziato, ovvero l'Affidatario abbia violato le prescrizioni della convenzione, la Regione attiva le necessarie azioni di rivalsa.-----

4. Qualora la Regione sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte dell'Affidatario, la Regione provvede a rivalersi nelle forme legali previste, salva l'ulteriore rivalsa fino a concorrenza dell'onere sopportato.-----

5. In caso di gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi posti dalla Regione, il presente rapporto contrattuale è da ritenersi risolto.-----

6. E' compito della Regione definire, con i provvedimenti di revoca e di sospensione del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.-----

7. La Regione provvede a dichiarare la decadenza dall'affidamento:-----

a) quando sia accertato il venire meno dei requisiti per l'affidamento dell'incarico;-----

b) in caso di grave mal funzionamento del servizio;-----

c) in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione con gli uffici regionali.-----

8. In tali casi all'Affidatario sarà liquidata unicamente la somma corrispondente all'attività legittimamente svolta in conformità alla presente convenzione.-----

Art. 10. Ubicazione e sede operativa -----

1. L'Affidatario ha collocata la propria sede legale e centrale operativa in Valenzano (BA) – via Ceglie n. 9.-----

2. L'Affidatario opera sul territorio regionale, presso le strutture dei Servizi Ispettorati regionali per l'agricoltura delle sette province per le quali dà notizia alla competente Direzione regionale Produzioni agroalimentari, dell'effettivo inizio delle attività convenzionate nonché dei nominativi del personale individuato.-----

3. Le variazioni relative alla collocazione del personale, ai soggetti responsabili del procedimento e delle attività de quo devono essere immediatamente comunicate alla Direzione regionale Produzioni agroalimentari.-----

Art. 10 Archiviazione e controllo delle pratiche -----

1. L'Affidatario si dota di un apposito sistema di archiviazione delle pratiche, conforme ai sistemi vigenti e compatibili con le disposizioni regionali, assicurando la custodia delle stesse nonché di ogni documentazione consegnata dalla Regione in condizioni di massima riservatezza e sicurezza.--

2. La trattazione dei dati deve essere effettuata in osservanza della normativa vigente, in particolare nel rispetto della normativa sulla "privacy".-----

Art. 11 Sostegno e attività formative e diritto all'accesso -----

1. L'attività convenzionata è effettuata nell'osservanza delle specifiche disposizioni regolanti i singoli procedimenti e, compatibilmente con la natura del rapporto, nell'osservanza della disciplina generale sul procedimento amministrativo.-----

2. La Regione assicura, nelle forme adeguate, l'accesso, la consultazione e l'utilizzo dei dati e della documentazione in suo possesso per l'espletamento delle attività affidate. -----

2. A conclusione dell'attività, l'Affidatario redige la relazione finale attestante gli esiti dell'attività svolta che trasmette alla Regione.-----

3. L'Affidatario s'impegna a prestare garanzia di funzionamento, assicurando per un periodo di dodici mesi successivi al collaudo, la manutenzione correttiva, intesa come interventi necessari per eliminare eventuali errori dell'applicativo, senza alcun costo aggiuntivo per la Regione e a fornire i sorgenti definitivi dell'applicativo oggetto della fornitura.-----

4. Il responsabile dell'Affidatario sottoscrive la suindicata relazione.-----

Art. 12 Costi e oneri -----

1. Per le attività previste dalla presente convenzione sono fissati gli importi di cui al prospetto "Costi" parte integrante del Progetto "Biobank Open Project Veneto" ammontanti a € 137.000,00 (centotrentasettemilamila/00) IVA inclusa se dovuta.-----

2. Gli importi di spesa preventivati possono subire variazioni per un massimo del 20% (venti per cento) tra i diversi punti della spesa, senza preventiva autorizzazione, sempre che non vari il

totale della spesa e non costituisca pregiudizio sulla funzionalità delle attività richieste.-----

Art. 9 Pagamenti-----

1. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____ i pagamenti sono effettuati secondo le seguenti modalità:-----

a) un acconto del 30% sul contributo riguardante l'esecuzione delle attività indicate dal Progetto riguardanti l'avvenuta consegna e verifica dell'hardware, l'organizzazione fisica della documentazione attinente al sistema assoggettamento al metodo biologico (reg. CEE n. 2092/91) giacente presso gli archivi dei Servizi IRA della Regione e l'imputazione dei dati in essa contenuti e allo svolgimento della prima attività di formazione e addestramento del preposto personale regionale ;-----

b) un ulteriore acconto del 50% alla consegna del software previsto, con relativa verifica funzionale e di test, nonché sulla base delle risultanze dell'attività di coordinamento e monitoraggio svolte dalla Regione;-----

c) il saldo, entro 60 giorni dal completamento dell'attività - previa presentazione di regolare documentazione (relazione finale e di collaudo dell'Affidatario) comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività convenzionata.-----

2. I pagamenti di cui sopra sono disposti tramite mandato presso la Tesoreria regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento contabile. Sarà cura dell'Affidatario indicare le modalità di esecuzione del mandato.-----

Art. 10 Decorrenza e conclusione-----

1. La convenzione è operativa, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla stipula della stessa.-----

Art. 11 Durata e conclusione. Recesso-----

1. La convenzione ha durata di anni 1 (uno).-----

2. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, potrà essere concordato, tra le parti, la proroga di tale convenzione per un periodo da stabilire.-----

3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, l'affidamento dell'attività convenzionata con il presente atto.-----

Art. 13 Arbitrato -----

1. Eventuali controversie inerenti la presente convenzione sono rimesse ad un collegio arbitrale composto di tre membri: un membro è nominato dalla Regione, uno dall'Affidatario e il terzo membro è individuato d'intesa fra le parti, ovvero, in carenza di accordo, da parte del presidente della Corte d'appello di Venezia. Il Collegio arbitrale giudica secondo le norme del diritto.-----

Art. 13 Disposizioni finali-----

La Regione Veneto è proprietaria del materiale scritto e realizzato dall'Affidatario, nell'ambito della presente convenzione, ma lo stesso potrà essere liberamente e gratuitamente utilizzato dall'Affidatario a favore di altre pubbliche amministrazioni.-----

Viene convenuto tra le parti che le spese inerenti la stipula della presente convenzione come quelle relative a eventuali ulteriori oneri riguardo alla stessa sono a carico dell'Affidatario.-----

Le spese di registrazione della presente convenzione, solo in caso d'uso, saranno a carico della parte che ne abbia la necessità (DPR n. 131/86, art. 5, c. 2).-----

Le spese di bollo sono a carico dell'Affidatario.-----

La presente convenzione, dattiloscritta in n. ____ fogli, è composta di n. 13 articoli, nonché corredata di n. 1 allegato.-----

Il presente atto è redatto in numero 3 (tre) copie originali su carta legale, di cui 2 (due) copie per la Regione e 1 (una) copia per l'Affidatario.-----

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.-----

PER LA REGIONE

PER L'AFFIDATARIO

_____, lì _____

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate all'articolo 3 "Controllo", all'art. 4 "Responsabilità dell'Affidatario. Sanzioni", all'art. 7 "Svolgimento delle attività affidate e diritto di accesso", all'art. 11 "Durata della convenzione. Revoca", all'art. 12 "Arbitrato" e all'art. 13 "Disposizioni finali".-----

PER LA REGIONE

PER L'AFFIDATARIO

_____, lì _____